

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

e col Ministro della Sanità

(DEGAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1984

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di revisione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scopo principale della Convenzione internazionale firmata a Parigi il 2 dicembre 1961 è quello di promuovere la protezione delle nuove varietà vegetali nei vari Stati aderenti secondo principi generali uniformi. La Convenzione, infatti, non si limita a prevedere l'obbligo per gli Stati di proteggere le varietà nuove, ma contiene anche delle regole dettagliate che definiscono le condizioni e le modalità per la concessione della protezione, regolandone anche la portata ed i limiti.

Detta Convenzione fu ratificata in Italia con legge 16 luglio 1974, n. 722, e divenne operante con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e del suo regolamento d'esecuzione (decreto ministeriale 22 ottobre 1976).

Nel 1978 la Convenzione è stata sottoposta a revisione da una conferenza diplomatica tenutasi a Ginevra. L'Atto revisionato è stato firmato il 23 ottobre 1978 da 16 Stati, fra i quali l'Italia, ed è entrato in vigore l'8 novembre 1981: detta revisione ha avuto essenzialmente lo scopo di rendere meno rigide alcune norme convenzionali, permettendo così l'adesione alla Convenzione di un maggior numero di Stati e, tuttavia, conservando i principi fondamentali.

Il presente disegno di legge, completato con alcune disposizioni modificative ed integrative del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 974, ha per oggetto la ratifica del predetto Atto di revisione.

Ciò premesso, si ritiene opportuno richiamare le principali modifiche recate alla Convenzione del 2 dicembre 1961.

Generi e specie botaniche da proteggere

Alla predetta Convenzione venne, come è noto, allegata una lista dei più importanti generi e specie vegetali, ai quali gli Stati membri si impegnavano ad applicare progressivamente la Convenzione medesima: la scelta dei suddetti generi e specie vege-

tali si basò essenzialmente sulla situazione esistente negli Stati della zona temperata europea, ma va osservato, tuttavia, che le suddette varietà vegetali erano di minor interesse in altri paesi del mondo, i quali avevano difficoltà, ovviamente, a soddisfare all'obbligo di applicare la Convenzione alla totalità di dette specie vegetali; conservare questo obbligo avrebbe, quindi, costituito un grave ostacolo all'adesione di nuovi Stati alla Convenzione. In concreto, poichè non è stato possibile concordare fra tutti gli Stati una lista obbligatoria dei generi e specie da proteggere, l'articolo 4 del testo revisionato della Convenzione ha abbandonato il concetto di una lista obbligatoria ed ha lasciato a ciascuno Stato membro la scelta dei generi e specie da assoggettare alla protezione della Convenzione; che, invero, si limita a fissare a 24 il numero minimo di generi e specie che dovranno essere gradualmente protette, in un determinato spazio di tempo, in ciascuno Stato membro: questo obbligo non comporta problemi per l'Italia, che già protegge 67 specie vegetali.

Requisito di novità della varietà

Il testo della Convenzione del 1961 stabiliva che, al momento del deposito della domanda di protezione in uno Stato, la varietà vegetale non doveva essere già stata offerta in vendita o commercializzata nel territorio di detto Stato, nè da oltre quattro anni nel territorio di qualsiasi altro Stato.

Occorre, tuttavia, osservare che alcuni Stati incontravano gravi difficoltà ad aderire alla Convenzione in quanto i propri costitutori avevano sempre beneficiato del termine di un anno (detto « termine di grazia ») prima del deposito della domanda di protezione, durante il quale essi potevano utilizzare e vendere una varietà vegetale senza che questo fatto venisse considerato come escludente il requisito della novità richiesto per poter beneficiare della protezione medesima. Il suddetto « termine di grazia » è certamente favorevole ai co-

stitutori, in quanto permette loro di verificare, durante un certo tempo, il valore economico della varietà e la sua attitudine alla protezione in un determinato paese prima di procedere al deposito della corrispondente domanda e di affrontare le spese relative.

Per tale motivo il testo revisionato della Convenzione ha incluso una disposizione nel suo articolo 6.1, b) che permette agli Stati membri di accordare il suddetto « termine di grazia », nonchè di aumentare da quattro a sei anni il termine durante il quale una varietà può essere stata commercializzata all'estero prima del deposito della domanda, qualora si tratti di viti, alberi forestali, alberi da frutto ed alberi ornamentali, compresi i loro portainnesti. La maggior durata del termine è da ricollegare al fatto che queste piante sono a lenta crescita e che, pertanto, occorre maggior tempo per valutare l'utilità di richiederne la protezione.

È stato ritenuto opportuno avvalersi della suddetta facoltà offerta dal testo convenzionale revisionato mediante opportune modifiche dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 974, contenute nell'articolo 3 del presente progetto di legge.

Denominazione delle varietà

L'articolo 13 della Convenzione del 1961 stabiliva che la denominazione proposta per una varietà vegetale non poteva essere costituita unicamente da cifre.

Poichè i costitutori di alcuni Stati interessati alla adesione alla Convenzione avevano la consuetudine di designare le loro varietà mediante una serie di cifre, in particolare per alcuni generi e specie vegetali, si è reso necessario prevedere un'eccezione alla sopracitata norma del testo del 1961, indicando che la denominazione non può comporsi unicamente di cifre « tranne quando si tratti di una pratica stabilita per designare delle varietà ».

Il testo del 1961 prevedeva, inoltre, delle regole dettagliate al fine di evitare o di risolvere gli eventuali conflitti tra le de-

nomiazioni varietali ed i marchi di fabbrica e di commercio. Il nuovo articolo 13 del testo del 1978 prevede semplicemente che gli Stati devono operare in modo che la libera utilizzazione della denominazione in relazione con la varietà non sia ostacolata da alcun diritto relativo alla designazione, e ciò anche dopo la cessazione della protezione della varietà. Lo stesso articolo prevede anche che alla denominazione varietale possano essere associati, oltre ad un marchio di imposta, anche un nome commerciale o un'altra indicazione simile.

In relazione a quanto sopra sono state proposte (articolo 5) le opportune modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 974.

Modifiche alle disposizioni amministrative

Varie disposizioni amministrative della Convenzione sono state modificate nel testo del 1978. Fra esse meritano di essere ricordate:

a) l'articolo 15 del testo revisionato non prevede più che l'Ufficio dell'UPOV (Union pour la protection des obtentions végétales) sia posto sotto la sorveglianza della Confederazione Svizzera. È stato ritenuto, infatti, che questo controllo possa essere efficacemente esercitato dal Consiglio della UPOV;

b) in conseguenza di quanto sopra sono state inserite nel testo del 1978 (articolo 24) delle disposizioni che menzionano lo statuto giuridico dell'UPOV, precisando, in particolare, che detta Unione possiede la personalità giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico ed ha capacità giuridica conformemente alla legislazione degli Stati membri nella misura necessaria per conseguire il suo scopo ed esercitare le sue funzioni;

c) per quanto attiene all'aspetto finanziario, l'articolo 26 del testo revisionato sopprime il precedente sistema delle classi di contribuzione e prevede semplicemente delle unità di contribuzione: trattasi quindi di un sistema meno rigido, che permette a ciascuno Stato di scegliere più agevol-

mente il livello più appropriato per le sue contribuzioni, il che faciliterà l'adesione di nuovi Stati all'Unione e, in conseguenza, una riduzione delle contribuzioni a carico di ciascuno Stato;

d) merita, infine, ricordare l'articolo 34 del testo revisionato, che contiene particolari disposizioni per disciplinare le relazioni fra gli Stati membri legati soltanto al suddetto testo revisionato del 1978 e gli Stati membri anziani dell'Unione, legati soltanto al testo del 1961. I due gruppi di Stati costituiranno, tuttavia, una sola Unione amministrata da un unico Consiglio.

* * *

Dopo aver accennato, sommanamente, alle principali modificazioni introdotte nella Convenzione con il testo revisionato nel 1978, giova illustrare le modifiche alla legislazione nazionale in materia di protezione delle nuove varietà vegetali (decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974), rese necessarie ai fini non solo dell'armonizzazione con le disposizioni del suddetto testo revisionato, ma anche di un suo aggiornamento, tenuto anche conto delle modifiche introdotte nella legislazione sui brevetti d'invenzione dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338.

Dopo le disposizioni concernenti la ratifica e l'esecuzione dell'Atto di revisione (articoli 1 e 2), con l'articolo 3 è stata abolita, nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 974 sopracitato, la limitazione della protezione alle sole piante vascolari al fine di consentire, qualora se ne manifesti l'interesse in Italia, di includere fra le varietà vegetali brevettabili anche piante non vascolari, quali i funghi, le alghe, eccetera. Ciò anche al fine di armonizzare la nostra normativa a quella degli altri paesi dell'Unione e tenuto presente il fatto che la Convenzione stabilisce, all'articolo 4.1, la sua applicabilità « a tutti i generi botanici ».

Lo stesso articolo 3 ha anche introdotto nella normativa nazionale il « termine di grazia » di un anno, come già segnalato al precedente punto 1 trattando del requisito

di novità della varietà vegetale stabilita dal testo convenzionale del 1978.

La disposizione contenuta nell'articolo 4 trova corrispondenza nell'articolo 12, terzo paragrafo, del testo del 1978 della Convenzione, il quale consente agli Stati membri, nel caso in cui la prima domanda depositata all'estero per la protezione di una determinata varietà vegetale venisse ritirata o respinta, di accorciare il termine di quattro anni, normalmente previsto per fornire i documenti complementari ed il materiale (campione della varietà) all'ufficio competente presso il quale è stata depositata la domanda ulteriore. La suddetta riduzione del termine si giustifica per il fatto che l'ufficio che ha ricevuto la prima domanda, della quale è stata rivendicata la priorità in altri Stati, procede normalmente alla distruzione totale o parziale dei documenti e del materiale ricevuto dal richiedente dopo l'eventuale rifiuto o ritiro della domanda. Detta distruzione, peraltro, può comportare, nei casi di contestazione della priorità rivendicata, che non si possa più fare affidamento, come eventuale fonte di prove, negli archivi, saggi di coltura o campioni dell'ufficio che aveva ricevuto la domanda originale. Per i suddetti motivi si è ritenuto opportuno avvalersi della facoltà considerata dalla norma convenzionale e prevedere, nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 974, la possibilità di richiedere, nei casi sopra considerati, la presentazione a breve termine (e non dopo i quattro anni normalmente previsti) di un campione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione, in quanto, ovviamente, nei predetti casi, è probabile che questi campioni siano identici a quelli che erano stati presentati all'ufficio che aveva ricevuto il primitivo deposito.

Con l'articolo 5 si è provveduto ad apportare due modifiche alle disposizioni (articolo 5) del decreto del Presidente della Repubblica n. 974, concernenti le denominazioni delle varietà vegetali, nella maniera e per i motivi già prospettati al precedente punto 1 nell'illustrare le corrispondenti modifiche già apportate al testo della Convenzione.

Negli articoli 6 ed 8 sono state previste modifiche rispettivamente degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 974 per quanto riguarda la data della messa a disposizione del pubblico della domanda di brevetto e la decorrenza, dalla medesima data, degli effetti del brevetto.

Dette modifiche sono risultate necessarie al fine di armonizzare la disciplina della protezione brevettuale delle varietà vegetali con le modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica numero 338 del 1979 nella legislazione sui brevetti d'invenzione (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127).

La modifica apportata con l'articolo 7 ha semplicemente lo scopo di definire con maggiore precisione le competenze dell'Ufficio centrale brevetti e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esame delle domande di brevetto per nuove varietà vegetali.

Con gli articoli 9 e 10 sono state apportate delle modifiche rispettivamente agli articoli 10 ed 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 974, trasferendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di invitare i richiedenti ad effettuare il versamento dei compensi dovuti ai sensi del nuovo articolo 22-bis (introdotto con l'articolo 14 del presente progetto di legge).

Al riguardo occorre osservare, infatti, che finora la riscossione del compenso per l'esame tecnico della domanda di brevetto era stabilito (articolo 22) in misura uniforme per qualsiasi genere e specie vegetale. Pertanto l'Ufficio centrale brevetti non aveva difficoltà, prima di trasmettere la domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esame di competenza, a richiedere il versamento della suddetta tassa di esame ai sensi dell'articolo 10, secondo comma.

Poichè il nuovo articolo 22-bis sopracitato dispone che ora il compenso per gli accertamenti deve essere « in misura corrispondente al costo del servizio », ne consegue che l'entità del compenso dovrà va-

riare non solo in relazione al genere e alla specie della varietà vegetale sottoposta ad esame, ma anche in relazione, ovviamente, alla possibilità di non procedere ai suddetti accertamenti, come stabilito dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 974, qualora essi risultino già effettuati in Italia o all'estero con sufficienti garanzie.

Ne consegue, pertanto, la necessità che la misura del compenso venga determinata direttamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dopo la ricezione della domanda di brevetto e mediante un suo esame preliminare tendente a stabilire se e quali accertamenti dovranno essere condotti per la varietà vegetale oggetto della domanda stessa.

Con l'articolo 11 è stato modificato l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 974, nel senso di includere tra le cause di nullità del brevetto anche il caso in cui la varietà sia sprovvista del requisito previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato per essere stata commercializzata in epoca anteriore a quella consentita.

Ciò al fine di armonizzare la normativa italiana con il combinato disposto degli articoli 6, paragrafo 1. b), e 10, paragrafo 1, della Convenzione.

L'articolo 12 precisa le modifiche apportate, successivamente alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 974, alla normativa in materia di licenze obbligatorie dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338.

Con l'articolo 13 è stato provveduto alla sostituzione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 974, che conteneva una tabella per le speciali tasse stabilite, in aggiunta a quelle previste per la totalità delle domande di brevetto per invenzione, per i brevetti concernenti nuove varietà vegetali. Considerato, infatti, che la tassa prevista al punto 1) di detta tabella, concernente la tassa per l'esame della domanda, è stata sostituita da un compenso (articolo 22-bis) proporzionato all'entità

del servizio prestato per i necessari accertamenti tecnici, e considerato inoltre che le tasse per le licenze obbligatorie speciali e quelle per il mantenimento in vigore del brevetto sono dello stesso importo delle corrispondenti tasse stabilite per la generalità dei brevetti d'invenzione, la conservazione di detta tabella si è rivelata inutile ed è stata sostituita da una norma che si limita a confermare il fatto che ai brevetti per nuove varietà vegetali si applica lo stesso regime fiscale stabilito per i brevetti per invenzioni industriali.

L'articolo 14, con il quale viene introdotto, come già accennato, un nuovo articolo 22-*bis* al decreto del Presidente della Repubblica n. 974, è reso necessario principalmente da ragioni di equità. Infatti, il sistema della tassa di esame unica di cui al punto 1) dell'articolo 22 del medesimo decreto grava in uguale misura su tutti i richiedenti il brevetto, sia che si tratti di una varietà per la quale il Ministero dell'agricoltura e foreste deve far condurre

complesse e costose sperimentazioni, sia che si tratti di varietà per la quale, invece, non vi è necessità di praticare degli accertamenti in quanto essi sono già stati effettuati in precedenza, a spese dello stesso costituente, ad esempio ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione della varietà nel registro delle sementi.

Con il sistema previsto invece nel nuovo articolo 22-*bis* ogni richiedente sarà tenuto al pagamento di un compenso commisurato all'effettivo costo del controllo tecnico da effettuare.

L'articolo 15, infine, contiene due norme transitorie. Il primo comma stabilisce la decorrenza del nuovo sistema dei compensi di cui al suddetto articolo 22-*bis*; il secondo comma prevede l'emanazione, entro un anno, di un decreto interministeriale contenente le necessarie modifiche da apportare al regolamento di esecuzione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 974.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di revisione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 33 dell'Atto stesso.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale le nuove varietà vegetali atte ad avere un'applicazione agricola o industriale ».

Il terzo comma dello stesso articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Precedentemente al deposito della domanda di brevetto la varietà vegetale non deve, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, aver formato oggetto di atti commerciali in Italia da oltre un anno nè, in qualsiasi altro Stato, da oltre sei anni per la vite, gli alberi forestali, gli alberi da frutta e gli alberi ornamentali, compresi, in ciascun caso, i loro portainnesti, ovvero da oltre quattro anni nel caso di altre piante ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« Al costitutore o al suo avente causa, che rivendica il diritto di priorità, è concesso un periodo di quattro anni, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di priorità, entro il quale fornire i documenti complementari e il materiale necessario ai fini degli accertamenti previsti nel successivo articolo 8. Detti documenti e il materiale necessario per gli accertamenti possono tuttavia essere richiesti prima della scadenza dei quattro anni ed entro un congruo termine, qualora la domanda della quale si è rivendicata la priorità sia stata respinta o ritirata. Rimane invariato il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 20 delle disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, per la presentazione della copia, certificata conforme dall'ufficio competente, dei documenti di primo deposito ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« La denominazione deve essere tale da consentire l'identificazione della nuova varietà alla quale si riferisce e non può essere composta unicamente di cifre, salvo quando si tratti di una prassi stabilita per designare certe varietà. Tale denominazione deve:

1) risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;

2) essere identica a quella già registrata in uno degli Stati dell'Unione di Parigi per la protezione delle novità vegetali per designare la stessa varietà, salva la facoltà dell'ufficio centrale brevetti di richiedere la traduzione italiana della denominazione originaria;

3) essere tale da non indurre in errore o ingenerare confusione sulle caratteristiche, sul valore della varietà vegetale o sulla identità del costituente; in particolare deve essere diversa da qualsiasi altra denominazione che designi, in uno degli Stati della predetta Unione internazionale, le varietà preesistenti della stessa specie botanica o di una specie affine ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 5 è sostituito dal seguente:

« È consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o altra simile indicazione, purchè la denominazione varietale risulti facilmente riconoscibile ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda, con gli allegati, è resa accessibile al pubblico ai sensi del successivo articolo 9 ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dai seguenti:

« All'esame di cui al punto a) provvede l'Ufficio centrale brevetti. Gli esami di cui ai punti b) e c) competono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale tuttavia può non procedere, totalmente o parzialmente, all'esecuzione, se gli stessi accertamenti risultano già effettuati con sufficienti garanzie in Italia o in un altro Stato dell'Unione di Parigi per la protezione delle nuove varietà vegetali.

Il titolare della domanda di brevetto dovrà produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dai seguenti:

« Per le domande di brevetto concernenti nuove varietà vegetali il termine previsto dall'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, per la messa a disposizione del pubblico della documentazione è di novanta giorni a decorrere dalla data di deposito della domanda.

Nei sessanta giorni successivi al suddetto termine chiunque può comunicare all'Ufficio centrale brevetti le proprie osservazioni, in duplice copia, in merito alla brevettazione della varietà vegetale ».

Art. 9.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — L'Ufficio centrale brevetti accerta la regolarità formale della domanda e, qualora siano state presentate osservazioni da parte di terzi, ne trasmette copia al richiedente invitandolo a fornire le eventuali controdeduzioni ».

Art. 10.

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, prima di dar corso agli accertamenti di sua competenza, invita il richiedente a versare, entro il termine di tre mesi, il compenso dovuto ai sensi del successivo articolo 22-bis ed a trasmettergli la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento.

Trascorso inutilmente il termine suddetto la domanda di brevetto si considera ritirata ad ogni effetto ».

Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« Il brevetto è nullo se viene accertato che al momento della concessione non ricorrevano le condizioni stabilite al secondo comma, lettera c), ed al terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto ».

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« Ai brevetti concernenti nuove varietà vegetali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, e successive modificazioni, in materia di licenze obbligatorie ».

Art. 13.

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« Art. 22. — Il brevetto per nuova varietà vegetale è soggetto alle stesse tasse ed alle stesse scadenze stabilite per i brevetti per invenzioni industriali.

Per la domanda e concessione di licenze obbligatorie speciali di cui al precedente articolo 15 sono dovute le stesse tasse ed alle stesse scadenze stabilite per le licenze obbligatorie ordinarie dal n. 91 del titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ».

Art. 14.

Dopo l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è aggiunto il seguente:

« Art. 22-*bis*. — Per l'emissione dei pareri e l'effettuazione dei controlli tecnici previsti dai precedenti articoli 11 e 12, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.

Tali compensi sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato a cura dei richiedenti il brevetto della nuova varietà vegetale ».

Art. 15.

I compensi di cui al precedente articolo e la procedura per la loro riscossione si applicano alle domande di brevetto concernenti nuove varietà vegetali depositate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro un anno dalla data di cui al primo comma si provvede, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità, alle modifiche da apportare al decreto ministeriale 22 ottobre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1977, n. 15, contenente le norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974.

Convention

**internationale pour la protection des obtentions vegetales
du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972
et le 23 octobre 1978**

TABLE DES MATIERES

Préambule.

- Article premier: Objet de la Convention; constitution d'une Union; siège de l'Union.
- Article 2: Formes de protection.
- Article 3: Traitement national; réciprocité.
- Article 4: Genres et espèces botaniques qui doivent ou peuvent être protégés.
- Article 5: Droits protégés; étendue de la protection.
- Article 6: Conditions requises pour bénéficier de la protection.
- Article 7: Examen officiel des variétés; protection provisoire.
- Article 8: Durée de la protection.
- Article 9: Limitation de l'exercice des droits protégés.
- Article 10: Nullité et déchéance des droits protégés.
- Article 11: Libre choix de l'Etat de l'Union dans lequel la première demande est déposée; demandes dans d'autres Etats de l'Union; indépendance de la protection dans différents Etats de l'Union.
- Article 12: Droit de priorité.
- Article 13: Dénomination de la variété.
- Article 14: Protection indépendante des mesures réglementant la production, le contrôle et la commercialisation.
- Article 15: Organes de l'Union.
- Article 16: Composition du Conseil; nombre de voix.
- Article 17: Observateurs admis aux réunions du Conseil.
- Article 18: Président et vice-présidents du Conseil.
- Article 19: Sessions du Conseil.
- Article 20: Règlement intérieur du Conseil; règlement administratif et financier de l'Union.
- Article 21: Missions du Conseil.

- Article 22: Majorités requises pour les décisions du Conseil.
- Article 23: Missions du Bureau de l'Union; responsabilités du Secrétaire général; nomination des fonctionnaires.
- Article 24: Statut juridique.
- Article 25: Vérification des comptes.
- Article 26: Finances.
- Article 27: Revision de la Convention.
- Article 28: Langues utilisées par le Bureau et lors des réunions du Conseil.
- Article 29: Arrangements particuliers pour la protection des obtentions végétales.
- Article 30: Application de la Convention sur le plan national; accords particuliers pour l'utilisation en commun de services chargés de l'examen.
- Article 31: Signature.
- Article 32: Ratification, acceptation ou approbation; adhésion.
- Article 33: Entrée en vigueur; impossibilité d'adhérer aux textes antérieurs.
- Article 34: Relations entre Etats liés par des textes différents.
- Article 35: Communications concernant les genres et espèces protégés; renseignements à publier.
- Article 36: Territoires.
- Article 37: Dérogation pour la protection sous deux formes.
- Article 38: Limitation transitoire de l'exigence de nouveauté.
- Article 39: Maintien des droits acquis.
- Article 40: Réserves.
- Article 41: Durée et dénonciation de la Convention.
- Article 42: Langues; fonctions du dépositaire.

Les parties contractantes,

Considérant que la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 modifiée par l'Acte additionnel du 10 novembre 1972 s'est avérée un instrument de valeur pour la coopération internationale en matière de protection du droit des obtenteurs;

Réaffirmant les principes figurant dans le préambule de la Convention, selon lesquels:

a) elles sont convaincues de l'importance que revêt la protection des obtentions végétales tant pour le développement de l'agriculture sur leur territoire que pour la sauvegard des intérêts des obtenteurs,

b) elles sont conscientes des problèmes particuliers que soulèvent la reconnaissance et la protection du droit de l'obteneur et notamment des limitations que peuvent imposer au libre exercice d'un tel droit les exigences de l'intérêt public,

c) elles considèrent qu'il est hautement souhaitable que ces problèmes auxquels de très nombreux Etats accordent une légitime importance soient résolus par chacun d'eux conformément à des principes uniformes et clairement définis;

Considérant que le concept de la protection des droits des obtenteurs a pris une grande importance dans beaucoup d'Etats qui n'ont pas encore adhéré à la Convention;

Considérant que certaines modifications dans la Convention sont nécessaires pour faciliter l'adhésion de ces Etats à l'Union;

Considérant que certaines dispositions concernant l'administration de l'Union créée par la Convention doivent être amendées à la lumière de l'expérience;

Considérant que la meilleure façon d'atteindre ces objectifs est de reviser à nouveau la Convention;

Sont convenues de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

(Objet de la Convention; constitution d'une Union; siège de l'Union).

1. La présente Convention a pour objet de reconnaître et d'assurer un droit à l'obteneur d'une variété végétale nouvelle ou à son ayant cause (désigné ci-après par l'expression "l'obteneur") dans des conditions définies ci-après.

2. Les Etats parties à la présente Convention (ci-après dénommés "Etats de l'Union") constituent entre eux une Union pour la protection des obtentions végétales.

3. Le siège de l'Union et de ses organes permanents est fixé à Genève.

ARTICLE 2.

(Formes de protection).

1. Chaque Etat de l'Union peut reconnaître le droit de l'obteneur prévu par la présente Convention par l'octroi d'un titre de protection particulier ou d'un brevet. Toutefois, un Etat de l'Union dont la législation nationale admet la protection sous ces deux formes ne doit prévoir que l'une d'elles pour un même genre ou une même espèce botanique.

2. Chaque Etat de l'Union peut limiter l'application de la présente Convention à l'intérieur d'un genre ou d'une espèce aux variétés ayant un système particulier de reproduction ou de multiplication ou une certaine utilisation finale.

ARTICLE 3.

(Traitement national; réciprocité).

1. Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou siège dans un des Etats de l'Union jouissent, dans les autres Etats de l'Union, en ce qui concerne la reconnaissance et la protection du droit de l'obtenteur, du traitement que les lois respectives de ces Etats accordent ou accorderont par la suite à leur nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention et sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

2. Les nationaux des Etats de l'Union n'ayant ni domicile ni siège dans un de ces Etats jouissent également des mêmes droits, sous réserve de satisfaire aux obligations qui peuvent leur être imposées en vue de permettre l'examen des variétés qu'ils auraient obtenues ainsi que le contrôle de leur multiplication.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, tout Etat de l'Union appliquant la présente Convention à un genre ou une espèce déterminé a la faculté de limiter le bénéfice de la protection aux nationaux des Etats de l'Union qui appliquent la Convention à ce genre ou cette espèce et aux personnes physiques et morales ayant leur domicile ou siège dans un de ces Etats.

ARTICLE 4.

(Genres et espèces botaniques qui doivent ou peuvent être protégés).

1. La présente Convention est applicable à tous les genres et espèces botaniques.

2. Les Etats de l'Union s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer progressivement les dispositions de la présente Convention au plus grand nombre de genres et espèces botaniques.

3. a) Au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, chaque Etat de l'Union applique les dispositions de la Convention à au moins cinq genres ou espèces.

b) Chaque Etat de l'Union doit appliquer ensuite lesdites dispositions à d'autres genres ou espèces, dans les délais suivants

à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire:

i) dans un délai de trois ans, à au moins dix genres ou espèces au total;

ii) dans un délai de six ans, à au moins dix-huit genres ou espèces au total;

iii) dans un délai de huit ans, à au moins vingt-quatre genres ou espèces au total.

c) Lorsqu'un Etat de l'Union limite l'application de la présente Convention à l'intérieur d'un genre ou d'une espèce conformément aux dispositions de l'article 2. 2 , ce genre ou cette espèce sera néanmoins considéré comme un genre ou une espèce aux fins des alinéas a) et b).

4. A la requête d'un Etat ayant l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention ou d'adhérer à celle-ci, le Conseil peut, afin de tenir compte des conditions économiques ou écologiques particulières de cet Etat, décider, en faveur de cet Etat, de réduire les nombres minimaux prévus au paragraphe 3, de prolonger les délais prévus dans ledit paragraphe, ou de faire les deux.

5. A la requête d'un Etat de l'Union, le Conseil peut, afin de tenir compte des difficultés particulières rencontrées par cet Etat pour remplir les obligations prévues au paragraphe 3. b), décider, en faveur de cet Etat, de prolonger les délais prévus dans le paragraphe 3. b).

ARTICLE 5.

(Droits protégés; étendue de la protection).

1. Le droit accordé à l'obtenteur a pour effet de soumettre à son autorisation préalable:

— la production à des fins d'écoulement commercial,

— la mise en vente,

— la commercialisation

du matériel de reproduction ou de multiplication végétative, en tant que tel, de la variété.

Le matériel de multiplication végétative comprend les plantes entières. Le droit de l'obtenteur s'étend aux plantes ornementales ou parties de ces plantes normalement commercialisées à d'autres fins que la multiplication, au cas où elles seraient utilisées commercialement comme matériel de multiplication en vue de la production de plantes d'ornement ou de fleurs coupées.

2. L'obtenteur peut subordonner son autorisation à des conditions qu'il définit.

3. L'autorisation de l'obtenteur n'est pas nécessaire pour l'emploi de la variété comme source initiale de variation en vue

de la création d'autres variétés, ni pour la commercialisation de celles-ci. Par contre, cette autorisation est requise lorsque l'emploi répété de la variété est nécessaire à la production commerciale d'une autre variété.

4. Chaque Etat de l'Union peut, soit dans sa propre législation, soit dans des arrangements particuliers au sens de l'article 29, accorder aux obtenteurs, pour certains genres ou espèces botaniques, un droit plus étendu que celui défini au paragraphe 1 et pouvant notamment s'étendre jusqu'au produit commercialisé. Un Etat de l'Union qui accorde un tel droit a la faculté d'en limiter le bénéfice aux nationaux des Etats de l'Union accordant un droit identique ainsi qu'aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou siège dans l'un de ces Etats.

ARTICLE 6.

(Conditions requises pour bénéficier de la protection).

1. L'obtenteur bénéficie de la protection prévue par la présente Convention lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) Quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, la variété doit pouvoir être nettement distinguée par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété dont l'existence, au moment où la protection est demandée, est notoirement connue. Cette notoriété peut être établie par diverses références telles que: culture ou commercialisation déjà en cours, inscription sur un registre officiel de variétés effectuée ou en cours, présence dans une collection de référence ou description précise dans une publication. Les caractères permettant de définir et de distinguer une variété doivent pouvoir être reconnus et décrits avec précision.

b) A la date du dépôt de la demande de protection dans un Etat de l'Union, la variété:

i) ne doit pas avoir été offerte à la vente ou commercialisée, avec l'accord de l'obtenteur, sur le territoire de cet Etat — ou, si la législation de cet Etat le prévoit, pas depuis plus d'un an — et;

ii) ne doit pas avoir été offerte à la vente ou commercialisée, avec l'accord de l'obtenteur, sur le territoire de tout autre Etat depuis plus de six ans dans le cas des vignes, des arbres forestiers, des arbres fruitiers et des arbres d'ornement, y compris, dans chaque cas, leurs porte-greffes, ou depuis plus de quatre ans dans le cas des autres plantes.

Tout essai de la variété ne comportant pas d'offre à la vente ou de commercialisation n'est pas opposable au droit à la protection. Le fait que la variété est devenue notoire autrement que

par l'offre à la vente ou la commercialisation n'est pas non plus opposable au droit de l'obtenteur à la protection.

c) La variété doit être suffisamment homogène, compte tenu des particularités que présente sa reproduction sexuée ou sa multiplication végétative.

d) La variété doit être stable dans ses caractères essentiels, c'est-à-dire rester conforme à sa définition, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou, lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.

e) La variété doit recevoir une dénomination conformément aux dispositions de l'article 13.

2. L'octroi de la protection ne peut dépendre d'autres conditions que celles mentionnées ci-dessus, sous réserve que l'obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la législation nationale de l'Etat de l'Union dans lequel la demande de protection a été déposée, y compris le paiement des taxes.

ARTICLE 7.

(Examen officiel des variétés; protection provisoire).

1. La protection est accordée après un examen de la variété en fonction des critères définis à l'article 6. Cet examen doit être approprié à chaque genre ou espèce botanique.

2. En vue de cet examen, les services compétents de chaque Etat de l'Union peuvent exiger de l'obtenteur tous renseignements, documents, plants ou semences nécessaires.

3. Tout Etat de l'Union peut prendre des mesures destinées à défendre l'obtenteur contre les agissements abusifs des tiers qui se produiraient pendant la période comprise entre le dépôt de la demande de protection et la décision la concernant.

ARTICLE 8.

(Durée de la protection).

Le droit conféré à l'obtenteur est accordé pour une durée limitée. Celle-ci ne peut être inférieure à quinze années, à compter de la date de la délivrance du titre de protection. Pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d'ornement, y compris, dans chaque cas, leurs porte-greffes, la durée de protection ne peut être inférieure à dix-huit années, à compter de cette date.

ARTICLE 9.

(Limitation de l'exercice des droits protégés).

1. Le libre exercice du droit exclusif accordé à l'obtenteur ne peut être limité que pour des raisons d'intérêt public.

2. Lorsque cette limitation intervient en vue d'assurer la diffusion de la variété, l'Etat de l'Union intéressé doit prendre toutes mesures nécessaires pour que l'obtenteur reçoive une rémunération équitable.

ARTICLE 10.

(Nullité et déchéance des droits protégés).

1. Le droit de l'obtenteur est déclaré nul, en conformité des dispositions de la législation nationale de chaque Etat de l'Union, s'il est avéré que les conditions fixées à l'article 6. 1. a) et b) n'étaient pas effectivement remplies lors de la délivrance du titre de protection.

2. Est déchu de son droit l'obtenteur qui n'est pas en mesure de présenter à l'autorité compétente le matériel de reproduction ou de multiplication permettant d'obtenir la variété avec ses caractères tels qu'ils ont été définis au moment où la protection a été accordée.

3. Peut être déchu de son droit l'obtenteur:

a) qui ne présente pas à l'autorité compétente, dans un délai prescrit et après mise en demeure, le matériel de reproduction ou de multiplication, les documents et renseignements jugés nécessaires au contrôle de la variété, ou ne permet pas l'inspection des mesures prises en vue de la conservation de la variété;

b) qui n'a pas acquitté dans les délais prescrits les taxes dues, le cas échéant, pour le maintien en vigueur de ses droits.

4. Le droit de l'obtenteur ne peut être annulé et l'obtenteur ne peut être déchu de son droit pour d'autres motifs que ceux mentionnés au présent article.

ARTICLE 11.

(Libre choix de l'Etat de l'Union dans lequel la première demande est déposée; demandes dans d'autres Etats de l'Union; indépendance de la protection dans différents Etats de l'Union).

1. L'obtenteur a la faculté de choisir l'Etat de l'Union dans lequel il désire déposer sa première demande de protection.

2. L'obtenteur peut demander à d'autres Etats de l'Union la protection de son droit sans attendre qu'un titre de protection lui ait été délivré par l'Etat de l'Union dans lequel la première demande a été déposée.

3. La protection demandée dans différents Etats de l'Union par des personnes physiques ou morales admises au bénéfice de la présente Convention est indépendante de la protection obtenue pour la même variété dans les autres Etats appartenant ou non à l'Union.

ARTICLE 12.

(Droit de priorité).

1. L'obtenteur qui a régulièrement fait le dépôt d'une demande de protection dans l'un des Etats de l'Union jouit, pour effectuer le dépôt dans les autres Etats de l'Union, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois. Ce délai est compté à partir de la date du dépôt de la première demande. Le jour du dépôt n'est pas compris dans ce délai.

2. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1, le nouveau dépôt doit comporter une requête en protection, la revendication de la priorité de la première demande et, dans un délai de trois mois, une copie des documents qui constituent cette demande, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue.

3. L'obtenteur bénéficie d'un délai de quatre ans après l'expiration du délai de priorité pour fournir à l'Etat de l'Union, auprès duquel il a été déposé une requête en protection dans les conditions prévues au paragraphe 2, les documents complémentaires et le matériel requis par les lois et règlements de cet Etat. Toutefois, cet Etat peut exiger la fourniture dans un délai approprié des documents complémentaires et du matériel si la demande dont la priorité est revendiquée a été rejetée ou retirée.

4. Ne sont pas opposables au dépôt effectué dans les conditions ci-dessus les faits survenus dans le délai fixé au paragraphe 1), tels qu'un autre dépôt, la publication de l'objet de la demande ou son exploitation. Ces faits ne peuvent faire naître aucun droit au profit de tiers ni aucune possession personnelle.

ARTICLE 13.

(Dénomination de la variété).

1. La variété sera désignée par une dénomination destinée à être sa désignation générique. Chaque Etat de l'Union s'assure que, sous réserve du paragraphe 4, aucun droit relatif à la dé-

signation enregistrée comme la dénomination de la variété n'entrave la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété, même après l'expiration de la protection.

2. La dénomination doit permettre d'identifier la variété. Elle ne peut se composer uniquement de chiffres sauf lorsque c'est une pratique établie pour désigner des variétés. Elle ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l'identité de la variété ou sur l'identité de l'obteneur. Elle doit notamment être différente de toute dénomination qui désigne, dans l'un quelconque des Etats de l'Union, une variété préexistante de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine.

3. La dénomination de la variété est déposée par l'obteneur auprès du service prévu à l'article 30. 1. *b*). S'il est avéré que cette dénomination ne répond pas aux exigences du paragraphe 2, ce service refuse de l'enregistrer et exige que l'obteneur propose, dans un délai prescrit, une autre dénomination. La dénomination est enregistrée en même temps qu'est délivré le titre de protection conformément aux dispositions de l'article 7.

4. Il n'est pas porté atteinte aux droits antérieurs des tiers. Si, en vertu d'un droit antérieur, l'utilisation de la dénomination d'une variété est interdite à une personne qui, conformément aux dispositions du paragraphe 7, est obligée de l'utiliser, le service prévu à l'article 30. 1. *b*) exige que l'obteneur propose une autre dénomination pour la variété.

5. Une variété ne peut être déposée dans les Etats de l'Union que sous la même dénomination. Le service prévu à l'article 30. 1. *b*) est tenu d'enregistrer la dénomination ainsi déposée, à moins qu'il ne constate la non-convenance de cette dénomination dans son Etat. Dans ce cas, il peut exiger que l'obteneur propose une autre dénomination.

6) Le service prévu à l'article 30. 1. *b*) doit assurer la communication aux autres services des informations relatives aux dénominations variétales, notamment du dépôt, de l'enregistrement et de la radiation de dénominations. Tout service prévu à l'article 30. 1. *b*) peut transmettre ses observations éventuelles sur l'enregistrement d'une dénomination au service qui a communiqué cette dénomination.

7. Celui qui, dans un des Etats de l'Union, procède à la mise en vente ou à la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication végétative d'une variété protégée dans cet Etat est tenu d'utiliser la dénomination de cette variété, même après l'expiration de la protection de cette variété, pour autant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4, des droits antérieurs ne s'opposent pas à cette utilisation.

8. Lorsqu'une variété est offerte à la vente ou commercialisée, il est permis d'associer une marque de fabrique ou de commerce, un nom commercial ou une indication similaire, à la dénomination variétale enregistrée. Si une telle indication est ainsi associée, la dénomination doit néanmoins être facilement reconnaissable.

ARTICLE 14.

(Protection indépendante des mesures réglementant la production, le contrôle et la commercialisation).

1. Le droit reconnu à l'obtenteur selon les dispositions de la présente Convention est indépendant des mesures adoptées dans chaque Etat de l'Union en vue d'y réglementer la production, le contrôle et la commercialisation des semences et plants.

2. Toutefois, ces dernières mesures devront éviter, autant que possible, de faire obstacle à l'application des dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 15.

(Organes de l'Union).

Les organes permanents de l'Union sont:

- a) le Conseil;
- b) le Secrétariat général, dénommé Bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales.

ARTICLE 16.

(Composition du Conseil; nombre de voix).

1. Le Conseil est composé des représentants des Etats de l'Union. Chaque Etat de l'Union nomme un représentant au Conseil et un suppléant.

2. Les représentants ou suppléants peuvent être accompagnés d'adjoints ou de conseillers.

3. Chaque Etat de l'Union dispose d'une voix au Conseil.

ARTICLE 17.

(Observateurs admis aux réunions du Conseil).

1. Les Etats non membres de l'Union signataires du présent Acte sont invités à titre d'observateurs aux réunions du Conseil.

2. A ces réunions peuvent également être invités d'autres observateurs ou des experts.

ARTICLE 18.

(Président et vice-présidents du Conseil).

1. Le Conseil élit parmi ses membres un Président et un premier vice-président. Il peut élire d'autres vice-présidents. Le premier vice-président remplace de droit le Président en cas d'empêchement.

2. La durée du mandat du Président est de trois ans.

ARTICLE 19.

(Sessions du Conseil).

1. Le Conseil se réunit sur convocation de son Président.

2. Il tient une session ordinaire une fois par an. En outre, le Président peut réunir le Conseil à son initiative; il doit le réunir dans un délai de trois mois quand un tiers au moins des Etats de l'Union en a fait la demande.

ARTICLE 20.

(Règlement intérieur du Conseil; règlement administratif et financier de l'Union).

Le Conseil établit son règlement intérieur et le règlement administratif et financier de l'Union.

ARTICLE 21.

(Missions du Conseil).

Les missions du Conseil sont les suivantes:

a) étudier les mesures propres à assurer la sauvegarde et à favoriser le développement de l'Union;

b) nommer le Secrétaire général et, s'il l'estime nécessaire, un Secrétaire général adjoint; fixer les conditions de leur engagement;

c) examiner le rapport annuel d'activité de l'Union et établir le programme des travaux futurs de celle-ci;

d) donner au Secrétaire général, dont les attributions sont fixées à l'article 23, toutes directives nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Union;

e) examiner et approuver le budget de l'Union et fixer, conformément aux dispositions de l'article 26, la contribution de chaque Etat de l'Union;

f) examiner et approuver les comptes présentés par le Secrétaire général;

g) fixer, conformément aux dispositions de l'article 27, la date et le lieu des conférences prévus par ledit article et prendre les mesures nécessaires à leur préparation;

h) d'une manière générale, prendre toutes décisions en vue du bon fonctionnement de l'Union.

ARTICLE 22

(Majorités requises pour les décisions du Conseil).

Toutes décisions du Conseil est prise à la majorité simple des membres présents et votants; toutefois, toute décision du Conseil en vertu des articles 4.4, 20, 21. e), 26.5. b), 27.1, 28.3 ou 32.3 est prise à la majorité des trois quarts des membres présents et votants. L'abstention n'est pas considérée comme vote.

ARTICLE 23.

(Missions du Bureau de l'Union; responsabilités du Secrétaire général; nomination des fonctionnaires).

1. Le Bureau de l'Union exécute toutes les missions qui lui sont confiées par le Conseil. Il est dirigé par le Secrétaire général.

2. Le Secrétaire général est responsable devant le Conseil; il assure l'exécution des décisions du Conseil. Il soumet le budget à l'approbation du Conseil et en assure l'exécution. Il rend compte annuellement au Conseil de sa gestion et lui présente un rapport sur les activités et la situation financière de l'Union.

3) Sous réserve des dispositions de l'article 21. b), les conditions de nomination et d'emploi des membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Bureau de l'Union sont fixées par le règlement administratif et financier prévu à l'article 20.

ARTICLE 24.

(Statut juridique).

1) L'Union a la personnalité juridique.

2) L'Union jouit, sur le territoire de chaque Etat de l'Union, conformément aux lois de cet Etat, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.

3) L'Union conclut un accord de siège avec la Confédération suisse.

ARTICLE 25.

(Vérification des comptes).

La vérification des comptes de l'Union est assurée, selon les modalités prévues dans le règlement administratif et financier visé à l'article 20, par un Etat de l'Union. Cet Etat est, avec son consentement, désigné par le Conseil.

ARTICLE 26.

(Finances).

1. Les dépenses de l'Union sont couvertes:
 - par les contributions annuelles des Etats de l'Union;
 - par la rémunération de prestations de services;
 - par des recettes diverses.

2. *a)* La part de chaque Etat de l'Union dans le montant total des contributions annuelles est déterminée par référence au montant total des dépenses à couvrir à l'aide des contributions des Etats de l'Union et au nombre d'unités de contribution qui lui est applicable aux termes du paragraphe 3. Ladite part est calculée conformément au paragraphe 4.

b) Le nombre des unités de contribution est exprimé en nombres entiers ou en fractions d'unité pourvu que ce nombre ne soit pas inférieur à un cinquième.

3. *a)* En ce qui concerne tout Etat faisant partie de l'Union à la date à laquelle le présent Acte entre en vigueur à l'égard de cet Etat, le nombre des unités de contribution qui lui est applicable est le même que celui qui lui était applicable, immédiatement avant ladite date, aux termes de la Convention de 1961 modifiée par l'Acte additionnel de 1972.

b) En ce qui concerne tout autre Etat, il indique au moment de son accession à l'Union, dans une déclaration adressée au Secrétaire général, le nombre d'unités de contribution qui lui est applicable.

c) Tout Etat de l'Union peut, à tout moment, indiquer, dans une déclaration adressée au Secrétaire général, un nombre d'unités de contribution différent de celui qui lui est applicable en vertu des alinéas *a)* ou *b)* ci-dessus. Si elle est faite pendant les six premiers mois d'une année civile, cette déclaration prend effet au début de l'année civile suivante; dans le cas contraire, elle prend

effet au début de la deuxième année civile qui suit l'année au cours de laquelle elle est faite.

4. a) Pour chaque exercice budgétaire, le montant d'une unité de contribution est égal au montant total des dépenses à couvrir pendant cet exercice à l'aide des contributions des Etats de l'Union divisé par le nombre total d'unités applicable à ces Etats.

b) Le montant de la contribution de chaque Etat de l'Union est égal au montant d'une unité de contribution multiplié par le nombre d'unités applicable à cet Etat.

5. a) Un Etat de l'Union en retard dans le paiement de ses contributions ne peut — sous réserve des dispositions du paragraphe b) — exercer son droit de vote au Conseil si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux dernières années complètes écoulées. La suspension du droit de vote ne libère pas cet Etat de ses obligations et ne le prive pas des autres droits découlant de la présente Convention.

b) Le Conseil peut autoriser ledit Etat à conserver l'exercice de son droit de vote aussi longtemps qu'il estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

ARTICLE 27.

(Revision de la Convention).

1. La présente Convention peut être révisé par une conférence des Etats de l'Union. La convocation d'une telle conférence est décidée par le Conseil.

2. La conférence ne délibère valablement que si la moitié au moins des Etats de l'Union y sont représentés. Pour être adopté, le texte révisé de la Convention doit recueillir la majorité des cinq sixièmes des Etats de l'Union représentés à la conférence.

ARTICLE 28.

(Langues utilisées par le Bureau et lors des réunions du Conseil).

1. Les langues française, allemande et anglaise sont utilisées par le Bureau de l'Union dans l'accomplissement de ses missions.

2. Les réunions du Conseil ainsi que les conférences de revision se tiennent en ces trois langues.

3. Le Conseil peut décider, en tant que de besoin, que d'autres langues seront utilisées.

ARTICLE 29.

(Arrangements particuliers pour la protection des obtentions végétales).

Les Etats de l'Union se réservent le droit de conclure entre eux des arrangements particuliers pour la protection des obtentions végétales, pour autant que ces arrangements ne contreviennent pas aux dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 30.

(Application de la Convention sur le plan national; accords particuliers pour l'utilisation en commun de services chargés de l'examen).

1. Chaque Etat de l'Union prend toutes mesures nécessaires pour l'application de la présente Convention et, notamment:

a) prévoit les recours légaux appropriés permettant de défendre efficacement les droits prévus par la présente Convention;

b) établit un service spécial de la protection des obtentions végétales ou charge un service déjà existant de cette protection;

c) assure la communication au public des informations relatives à cette protection et au minimum la publication périodique de la liste des titres de protection délivrés.

2. Des accords particuliers peuvent être conclus entre les services compétents des Etats de l'Union en vue de l'utilisation en commun de services chargés de procéder à l'examen des variétés, prévu à l'article 7, et au rassemblement des collections et documents de référence nécessaires.

3. Il est entendu qu'au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 31.

(Signature).

Le présent Acte est ouvert à la signature de tout Etat de l'Union et de tout autre Etat qui a été représenté à la Conférence diplomatique qui a adopté le présent Acte. Il est ouvert à la signature jusqu'au 31 octobre 1979.

ARTICLE 32.

(Ratification, acceptation ou approbation; adhésion).

1. Tout Etat exprime son consentement à être lié par le présent Acte par le dépôt:

a) d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il a signé le présent Acte, ou

b) d'un instrument d'adhésion s'il n'a pas signé le présent Acte.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général.

3. Tout Etat qui n'est pas membre de l'Union et qui n'a pas signé le présent Acte demande, avant de déposer son instrument d'adhésion, l'avis du Conseil sur la conformité de sa législation avec les dispositions du présent Acte. Si la décision faisant office d'avis est positive, l'instrument d'adhésion peut être déposé.

ARTICLE 33.

(Entrée en vigueur; impossibilité d'adhérer aux textes antérieurs).

1. Le présent Acte entre en vigueur un mois après que les deux conditions suivantes auront été remplies:

a) le nombre des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposés est de cinq au moins;

b) trois au moins desdits instruments sont déposés par des Etats parties à la Convention de 1961.

2. A l'égard de tout Etat qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après que les conditions prévues au paragraphe 1. a) et b) aient été remplies, le présent Acte entre en vigueur un mois après le dépôt de son instrument.

3. Après l'entrée en vigueur du présent Acte conformément au paragraphe 1. aucun Etat ne peut plus adhérer à la Convention de 1961 modifiée par l'Acte additionnel de 1972.

ARTICLE 34.

(Relations entre Etats liés par des textes différents).

1. Tout Etat de l'Union qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent Acte à son égard, est lié par la Convention de 1961 modifiée par l'Acte additionnel de 1972 continue d'appliquer, dans

ses relations avec tout autre Etat de l'Union non lié par le présent Acte, ladite Convention modifiée par ledit Acte additionnel jusqu'à ce que le présent Acte entre également en vigueur à l'égard de cet autre Etat.

2. Tout Etat de l'Union non lié par le présent Acte (« le premier Etat ») peut déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général, qu'il appliquera la Convention de 1961 modifiée par l'Acte additionnel de 1972 dans ses relations avec tout Etat lié par le présent Acte qui devient membre de l'Union en ratifiant, acceptant ou approuvant le présent Acte ou en adhérant à celui-ci (« le second Etat »). Dès l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cette notification et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Acte à son égard, le premier Etat applique la Convention de 1961 modifiée par l'Acte additionnel de 1972 dans ses relations avec le second Etat, tandis que celui-ci applique le présent Acte dans ses relations avec le premier Etat.

ARTICLE 35.

(Communications concernant les genres et espèces protégés; renseignements à publier).

1. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Acte ou d'adhésion à celui-ci, chaque Etat qui n'est pas déjà membre de l'Union notifie au Secrétaire général la liste des genres et espèces auxquels il appliquera, au moment de l'entrée en vigueur du présent Acte à son égard, les dispositions de la présente Convention.

2. Le Secrétaire général publie, sur la base de communications reçues de l'Etat de l'Union concerné, des renseignements sur:

a) toute extension de l'application des dispositions de la présente Convention à d'autres genres et espèces après l'entrée en vigueur du présent Acte à son égard;

b) toute utilisation de la faculté prévue à l'article 3.3 ;

c) l'utilisation de toute faculté accordée par le Conseil en vertu de l'article 4.4 ou 5 ;

d) toute utilisation de la faculté prévue à la première phrase de l'article 5.4, en précisant la nature des droits plus étendus et en spécifiant les genres et espèces auxquels ces droits s'appliquent;

e) toute utilisation de la faculté prévue à la deuxième phrase de l'article 5.4 ;

f) le fait que la loi de cet Etat contient une disposition permise en vertu de l'article 6.1. b), i) et la durée du délai accordé;

g) la durée du délai visé à l'article 8, si ce délai est supérieur aux quinze années, ou dix-huit, suivant le cas, prévues par ledit article.

ARTICLE 36.

(Territoires).

1. Tout Etat peut déclarer dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou peut informer le Secrétaire général par écrit à tout moment ultérieur, que le présent Acte est applicable à tout ou partie des territoires désignés dans la déclaration ou la notification.

2. Tout Etat qui a fait une telle déclaration ou effectué une telle notification peut, à tout moment, notifier au Secrétaire général que le présent Acte cesse d'être applicable à tout ou partie de ces territoires.

3. a) Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 prend effet à la même date que la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion dans l'instrument de laquelle elle a été incluse, et toute notification effectuée en vertu de ce paragraphe prend effet trois mois après sa notification par le Secrétaire général.

b) Toute notification effectuée en vertu du paragraphe 2 prend effet douze mois après sa réception par le Secrétaire général.

ARTICLE 37.

(Dérogation pour la protection sous deux formes).

1. Nonobstant les dispositions de l'article 2.1, tout Etat qui, avant l'expiration du délai pendant lequel le présent Acte est ouvert à la signature, prévoit la protection sous les différentes formes mentionnées à l'article 2.1 pour un même genre ou une même espèce peut continuer à la prévoir si, lors de la signature du présent Acte ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Acte, ou d'adhésion à celui-ci, il notifie ce fait au Secrétaire général.

2. Si la protection est demandée, dans un Etat de l'Union auquel le paragraphe 1. s'applique, en vertu de la législation sur les brevets, ledit Etat peut, nonobstant les dispositions de l'article 6.1. a) et b) et de l'article 8, appliquer les critères de brevetabilité et la durée de protection de la législation sur les brevets aux variétés protégées selon cette loi.

3. Ledit Etat peut, à tout moment, notifier au Secrétaire général le retrait de sa notification faite conformément au para-

graphe 1. Un tel retrait prend effet à la date indiquée par cet Etat dans sa notification de retrait.

ARTICLE 38.

(Limitation transitoire de l'exigence de nouveauté).

Nonobstant les dispositions de l'article 6, tout Etat de l'Union a la faculté, sans qu'il en résulte d'obligation pour les autres Etats de l'Union, de limiter l'exigence de nouveauté prévue à l'article susvisé, en ce qui concerne les variétés de création récente existant au moment où ledit Etat applique pour la première fois les dispositions de la présente Convention au genre ou à l'espèce auquel de telles variétés appartiennent.

ARTICLE 39.

(Maintien des droits acquis).

La présente Convention ne saurait porter atteinte aux droits acquis soit en vertu des législations nationales des Etats de l'Union, soit par suite d'accords intervenus entre ces Etats.

ARTICLE 40.

(Réserves).

Aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

ARTICLE 41.

(Durée et dénonciation de la Convention).

1. La présente Convention est conclue sans limitation de durée.
2. Tout Etat de l'Union peut dénoncer la présente Convention par une notification adressée au Secrétaire général. Le Secrétaire général notifie sans délai la réception de cette notification à tous les Etats de l'Union.
3. La dénonciation prend effet à l'expiration de l'année civile suivant l'année dans laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
4. La dénonciation ne saurait porter atteinte aux droits acquis, à l'égard d'une variété, dans le cadre de la présente Convention avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.

ARTICLE 42.

(Langues; fonctions du dépositaire).

1. Le présent Acte est signé en un exemplaire original en langues française, anglaise et allemande, le texte français faisant foi en cas de différences entre les textes. Ledit exemplair est déposé auprès du Secrétaire général.

2. Le Secrétaire général transmet deux copies certifiées conformes du présent Acte aux Gouvernements des Etats représentés à la Conférence diplomatique qui l'a adopté et au Gouvernement de tout autre Etat qui en fait la demande.

3. Le Secrétaire général établit, après consultation des Gouvernements des Etats intéressés qui étaient représentés à ladite Conférence, des textes officiels dans les langues arabe, espagnole, italienne, japonaise et néerlandaise, et dans les autres langues que le Conseil peut désigner.

4. Le Secrétaire général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général notifie aux Gouvernements des Etats de l'Union et des Etats qui, sans être membres de l'Union, étaient représentés à la Conférence qui a adopté le présent Acte, les signatures du présent Acte, le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute notification reçue en vertu des articles 34.2, 36.1 ou 2, 37.1 ou 3 ou 41.2 et toute déclaration faite en vertu de l'article 36.1.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le vingt-trois octobre mil neuf cent soixante-dix-huit.

Pour la République fédérale d'Allemagne

PER FISCHER

Pour la Confédération Suisse

W. GFELLER

Pour la République française

B. LACLAVIÈRE

Pour la République italienne
ITALO PAPINI

Pour la République Sud-africaine
J. F. VAN WYK

Pour le Royaume de Belgique
P. NOTERDAEME

Pour le Royaume de Suède
SIGVARD MEJEGARD

Pour le Royaume des Pays-Bas
W. VAN SAEST

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
PATRICK MURPHY

Pour le Royaume du Danemark
HALVOR SKOV

Pour l'Etat Espagnol

Pour les Etats-Unis d'Amerique
HARVEY J. WINTER

Pour les Etats-Unis du Mexique
R. MARTINEZ
July 25, 1979

Pour la Nouvelle-Zélande
E. FARNON
July 25, 1979

Pour l'Irlande
SEÁN GAYNOR
September 27, 1979

Pour le Japon
MASAO SAWAKI
October 27, 1979

Pour le Canada
D. S. MC PHAIL
October 27, 1979

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B.: *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo francese qui sopra riportato.*

Convenzione internazionale

per la protezione dei ritrovati vegetali 2 dicembre 1961, modificata a Ginevra il 10 novembre 1972 e il 23 ottobre 1978

ELENCO DEGLI ARGOMENTI

Preambolo.

Articolo primo: Oggetto della Convenzione. Costituzione di una Unione; sede dell'Unione.

Articolo 2: Forme di protezione.

Articolo 3: Trattamento nazionale; reciprocità.

Articolo 4: Generi e specie botaniche che devono o possono essere protette.

Articolo 5: Diritti protetti; estensione della protezione.

Articolo 6: Condizioni richieste per beneficiare della protezione.

Articolo 7: Esame ufficiale delle varietà; protezione provvisoria.

Articolo 8: Durata della protezione.

Articolo 9: Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti.

Articolo 10: Nullità e decadenza dei diritti protetti.

Articolo 11: Libera scelta dello Stato dell'Unione in cui viene depositata la prima domanda; domanda in altri Stati dell'Unione; indipendenza della protezione nei diversi Stati dell'Unione.

Articolo 12: Diritto di priorità.

Articolo 13: Denominazione della varietà.

Articolo 14: Protezione indipendente delle misure che regolamentano il controllo e la commercializzazione.

Articolo 15: Organi dell'Unione.

Articolo 16: Composizione del Consiglio; numero dei voti.

Articolo 17: Osservatori ammessi alle riunioni del Consiglio.

Articolo 18: Presidente e vice-presidenti del Consiglio.

Articolo 19: Sessioni del Consiglio.

Articolo 20: Regolamento interno del Consiglio; regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione.

- Articolo 21: **Compiti del Consiglio.**
- Articolo 22: **Maggioranze richieste per le decisioni del Consiglio.**
- Articolo 23: **Compiti dell'Ufficio dell'Unione; responsabilità del segretario generale; nomina dei funzionari.**
- Articolo 24: **Statuto giuridico.**
- Articolo 25: **Verifica dei conti.**
- Articolo 26: **Finanze.**
- Articolo 27: **Revisione della Convenzione.**
- Articolo 28: **Lingue utilizzate dall'Ufficio in occasione delle riunioni del Consiglio.**
- Articolo 29: **Accordi speciali per la protezione dei ritrovati vegetali.**
- Articolo 30: **Applicazione della Convenzione sul piano nazionale; accordi speciali per l'utilizzazione in comune dei servizi incaricati dell'esame.**
- Articolo 31: **Firma.**
- Articolo 32: **Ratifica, accettazione ed approvazione; adesione.**
- Articolo 33: **Entrata in vigore; impossibilità di aderire ai testi anteriori.**
- Articolo 34: **Rapporti fra Stati vincolati da testi diversi.**
- Articolo 35: **Comunicazioni concernenti i generi e le specie predette; informazioni da pubblicare.**
- Articolo 36: **Territori.**
- Articolo 37: **Deroga per la protezione sotto due forme.**
- Articolo 38: **Limitazione transitoria dell'esigenza di novità.**
- Articolo 39: **Mantenimento dei diritti acquisiti.**
- Articolo 40: **Riserve.**
- Articolo 41: **Durata e denuncia della Convenzione.**
- Articolo 42: **Lingue; funzioni di depositario.**

Le Parti contraenti,

Considerando che la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 2 dicembre 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo del 10 novembre 1972, si è dimostrata strumento valido per la cooperazione internazionale in materia di protezione del diritto dei ritrovatori;

Riaffermando i principi che figurano nel preambolo della Convenzione, secondo i quali:

a) le Parti sono convinte dell'importanza che riveste la protezione dei ritrovati vegetali sia per lo sviluppo dell'agricoltura sul loro territorio che per la salvaguardia degli interessi dei ritrovatori;

b) esse sono conscie dei particolari problemi sollevati dal riconoscimento e dalla protezione del diritto del ritrovatore e in particolare delle limitazioni che le esigenze dell'interesse pubblico possono imporre al libero esercizio di un tale diritto,

c) esse considerano altamente auspicabile che tali problemi, ai quali numerosi Stati accordano legittima importanza, siano risolti da ciascuno di loro conformemente a principi uniformi e chiaramente definiti;

Considerando che il concetto della protezione dei diritti dei ritrovatori ha acquisito una grande importanza in molti Stati che non hanno ancora aderito alla Convenzione;

Considerando che alcune modifiche della Convenzione sono necessarie per facilitare l'adesione di tali Stati alla Unione;

Considerando che alcune disposizioni concernenti l'Amministrazione dell'Unione creata dalla Convenzione devono essere emendate alla luce dell'esperienza;

Considerando che il miglior modo per raggiungere tali obiettivi sia una nuova revisione della Convenzione;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

(Oggetto della Convenzione; costituzione di una Unione; sede della Unione).

1. La presente Convenzione ha lo scopo di riconoscere e di assicurare un diritto al ritrovatore di una nuova varietà vegetale o dal suo avente diritto (qui appresso indicato con il termine « il ritrovatore ») alle condizioni definite qui di seguito.

2. Gli Stati parti della presente Convenzione (qui appresso denominati « Stati dell'Unione ») costituiscono fra loro l'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali.

3. La sede dell'Unione e dei suoi organi permanenti è fissata a Ginevra.

ARTICOLO 2.

(Forme di protezione).

1. Ogni Stato dell'Unione può riconoscere il diritto del ritrovatore, previsto dalla presente Convenzione mediante la concessione di un titolo speciale di protezione o di un brevetto.

Tuttavia, uno Stato dell'Unione la cui legislazione nazionale ammetta la protezione sotto queste due forme deve prevederne una sola per uno stesso genere o una stessa specie botanica.

2. Ogni Stato dell'Unione può limitare l'applicazione della presente Convenzione all'interno di un genere o di una specie alle

varietà aventi un particolare sistema di riproduzione o di moltiplicazione o una determinata utilizzazione finale.

ARTICOLO 3.

(Trattamento nazionale; reciprocità).

1. Le persone fisiche e giuridiche aventi il proprio domicilio o la propria sede in uno degli Stati dell'Unione godono, negli altri Stati dell'Unione, per quanto attiene al riconoscimento e alla protezione del diritto del ritrovatore, del trattamento che le rispettive leggi di tali Stati accordano o accorderanno in seguito ai loro cittadini e questo senza pregiudizio dei diritti espressamente previsti dalla presente Convenzione e con riserva dell'adempimento delle condizioni e formalità imposte ai nazionali.

2. I cittadini degli Stati dell'Unione non aventi né domicilio né sede in uno di tali Stati godono ugualmente degli stessi diritti, subordinatamente all'adempimento degli obblighi che possono venir loro imposti al fine di permettere l'esame delle varietà che avessero ottenuto nonché il controllo della loro moltiplicazione.

3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1. e 2., ogni Stato dell'Unione che applica la presente Convenzione ad un genere o ad una specie determinata ha la facoltà di limitare il beneficio della protezione ai cittadini degli Stati dell'Unione che applicano la Convenzione a tale genere o a tale specie ed alle persone fisiche e giuridiche aventi il proprio domicilio o la propria sede in uno di tali Stati.

ARTICOLO 4.

(Generi e specie botaniche che devono o possono essere protetti).

1. La presente Convenzione è applicabile a tutti i generi e le specie botaniche.

2. Gli Stati dell'Unione si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per applicare progressivamente le disposizioni della presente Convenzione al maggior numero di generi e specie botaniche.

3. a) Con l'entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio, ogni Stato dell'Unione applica le disposizioni della Convenzione ad almeno cinque generi o specie.

b) Ogni Stato dell'Unione deve applicare in seguito le dette disposizioni ad altri generi o specie, entro i seguenti termini a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio:

i) entro un termine di tre anni, ad almeno 10 generi o specie, complessivamente,

ii) entro un termine di sei anni, ad almeno diciotto generi o specie, complessivamente;

iii) entro un termine di otto anni, ad almeno ventiquattro generi o specie complessivamente.

c) Quando uno Stato dell'Unione limita l'applicazione della presente Convenzione all'interno di un genere o di una specie conformemente alle disposizioni dell'articolo 2.2, tale genere o tale specie sarà tuttavia considerata come un genere o una specie ai fini delle lettere a) e b).

4. A richiesta di uno Stato che abbia intenzione di ratificare, di accettare o di approvare la presente Convenzione o di aderire ad essa, il Consiglio può, per tener conto di condizioni economiche od ecologiche particolari di tale Stato, decidere, in favore di tale Stato, di ridurre i numeri minimi previsti al paragrafo 3, di prolungare i termini previsti nel detto paragrafo, o di fare entrambe le cose.

5. A richiesta di uno Stato dell'Unione, il Consiglio può, pur di tener conto delle particolari difficoltà incontrate da tale Stato per adempiere agli obblighi previsti dal paragrafo 3. b), decidere, in favore di tale Stato, di prolungare i termini previsti dal paragrafo 3. b).

ARTICOLO 5.

(Diritti protetti; estensione della protezione).

1. Il diritto accordato al ritrovatore ha per effetto di sottoporre alla sua autorizzazione preventiva;

la produzione a fini commerciali,

la messa in vendita,

la commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, in quanto tale, della varietà.

Il materiale di moltiplicazione vegetativa comprende le piante intere. Il diritto del ritrovatore si estende alle piante ornamentali o a parti di tali piante normalmente commercializzate a fini diversi dalla moltiplicazione, nel caso in cui esse venissero utilizzate commercialmente come materiale di moltiplicazione per la produzione di piante ornamentali o di fiori recisi.

2. Il ritrovatore può subordinare la propria autorizzazione a condizioni che egli stesso definisce.

3. L'autorizzazione del ritrovatore non è necessaria per l'uso della varietà come fonte iniziale di variazione al fine della creazione di altre varietà, né per la commercializzazione di queste. Al contrario, tale autorizzazione viene richiesta quando l'impiego ripetuto della varietà è necessario alla produzione commerciale di un'altra varietà.

4. Ogni Stato dell'Unione può, sia nella propria legislazione, sia in accordi particolari ai sensi dell'articolo 29, accordare ai ritrovatori, per alcuni generi o specie botaniche, un diritto più esteso di quello definito dal paragrafo 1 e che possa estendersi in particolare sino al prodotto commercializzato. Uno Stato dell'Unione che accorda tale diritto ha la facoltà di limitarne il beneficio ai cittadini degli Stati dell'Unione accordando un diritto identico a quello accordato alle persone fisiche o giuridiche aventi il loro domicilio o la propria sede in uno di tali Stati.

ARTICOLO 6.

(Condizioni richieste per beneficiare della protezione).

1. Il ritrovatore gode della protezione prevista dalla presente Convenzione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) quale che sia l'origine, artificiale o naturale, della variazione iniziale che le ha dato origine, la varietà deve poter essere nettamente distinta per mezzo di uno o più caratteri salienti da ogni altra varietà la cui esistenza, nel momento in cui viene richiesta la protezione, sia notoriamente conosciuta.

Tale notorietà può essere stabilita mediante diversi riferimenti quali: coltura o commercializzazione già in corso, iscrizione su di un registro ufficiale di varietà effettuata o in corso, presenza di un riferimento in una collezione o descrizione precisa in una pubblicazione. I caratteri che permettono di definire e di distinguere una varietà devono poter essere riconosciuti e descritti con precisione;

b) alla data del deposito della domanda di protezione in uno Stato dell'Unione, la varietà:

i) non deve essere stata offerta in vendita o commercializzata, con il consenso del ritrovatore, sul territorio di tale Stato — o, se la legislazione dello Stato lo prevede, non deve esserlo stata da oltre un anno — e

ii) non deve essere stata offerta in vendita o commercializzata con il consenso del ritrovatore, sul territorio di ogni altro Stato, da oltre sei anni nel caso di vigneti, di alberi d'alto fusto, di alberi da frutta e di piante ornamentali, ivi compresi, in ogni caso, i loro portainnesti, o da oltre quattro anni nel caso di altre piante.

Ogni prova di varietà non comportante offerta in vendita o commercializzazione non è opponibile al diritto alla protezione. Il fatto che la varietà sia divenuta notoria, in maniera diversa dall'offerta in vendita o della commercializzazione non è più opponibile al diritto del ritrovatore alla protezione;

c) la varietà deve essere sufficientemente omogenea, tenuto conto delle particolarità che presenta la sua riproduzione sessuale o la sua moltiplicazione vegetativa.

d) la varietà deve essere stabile nei suoi caratteri essenziali, cioè restare conforme alla sua definizione, in seguito alle sue ripro-

duzioni o moltiplicazioni successive, o, quando il ritrovatore abbia definito un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, alla fine di ogni ciclo;

e) la varietà deve ricevere una denominazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.

2. La concessione della protezione non può dipendere da condizioni diverse da quelle citate in precedenza, subordinatamente al fatto che il ritrovatore abbia adempiuto le formalità previste dalla legislazione nazionale dello Stato dell'Unione nel quale è stata depositata la domanda di protezione, ivi compreso il pagamento delle tasse.

ARTICOLO 7.

(Esame ufficiale delle varietà; protezione provvisoria).

1. La protezione viene accordata dopo un esame della varietà in funzione dei criteri definiti dall'articolo 6. Tale esame deve essere appropriato ad ogni genere o specie botanica.

2. In vista di tale esame, i servizi competenti di ogni Stato dell'Unione possono esigere dal ritrovatore tutte le informazioni, documentazioni, piante o sementi necessarie.

3. Ogni Stato dell'Unione può adottare delle misure destinate a difendere il ritrovatore dai comportamenti abusivi di terzi che potrebbero prodursi nel corso del periodo compreso fra il deposito della domanda di protezione e la decisione che la riguarda.

ARTICOLO 8.

(Durata della protezione).

Il diritto conferito al ritrovatore viene accordato per una durata limitata. Questa non può essere inferiore a quindici anni, a partire dalla data della concessione del titolo di protezione. Per i vigneti, gli alberi d'alto fusto, gli alberi da frutto e le piante ornamentali, ivi compresi, in ogni caso, i loro portainnesti, la durata della protezione non può essere inferiore ai diciotto anni, a decorrere da tale data.

ARTICOLO 9.

(Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti).

1. Il libero esercizio del diritto esclusivo accordato al ritrovatore non può essere limitato che per motivi di interesse pubblico.

2. Quando tale limitazione interviene al fine di assicurare la diffusione della varietà, lo Stato dell'Unione interessato deve adottare tutte le misure necessarie perché il ritrovatore riceva un'equa remunerazione.

ARTICOLO 10.

(Nullità e decadenza dei diritti protetti).

1. Il diritto del ritrovatore è dichiarato nullo, in conformità delle disposizioni della legislazione nazionale di ogni Stato della Unione, se è accertato che le condizioni fissate dall'articolo 6.1. a) e b) non erano state effettivamente soddisfatte al momento della concessione del titolo di protezione.

2. Decade dal proprio diritto il ritrovatore che non è in grado di presentare all'autorità competente il materiale di riproduzione o di moltiplicazione che permette di ottenere la varietà con i caratteri che sono stati definiti al momento della concessione della protezione.

3. Può decadere dal proprio diritto il ritrovatore:

a) che non presenti all'autorità competente, entro un termine prescritto e successivamente alla messa in nuova, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione, i documenti e le informazioni ritenuti necessari al controllo della varietà, o non permette la ispezione delle misure adottate ai fini della conservazione della varietà stessa;

b) che non abbia pagato, entro i termini prescritti, le tasse dovute, se del caso, per il mantenimento in vigore dei propri diritti.

4. Il diritto del ritrovatore non può essere annullato e il ritrovatore non può decadere dal suo diritto per motivi diversi da quelli di cui al presente articolo.

ARTICOLO 11.

(Libera scelta dello Stato dell'Unione in cui viene depositata la prima domanda; domande in altri Stati dell'Unione; indipendenza della protezione nei diversi Stati dell'Unione).

1. Il ritrovatore ha la facoltà di scegliere lo Stato dell'Unione in cui desidera depositare la sua prima domanda di protezione.

2. Il ritrovatore può richiedere ad altri Stati dell'Unione la protezione del proprio diritto senza attendere che un titolo di protezione gli sia stato rilasciato dallo Stato dell'Unione in cui è stata depositata la prima domanda.

3. La protezione richiesta nei diversi Stati dell'Unione da persone fisiche o giuridiche ammesse ai benefici della presente Convenzione è indipendente dalla protezione ottenuta per la stessa varietà negli altri Stati appartenenti o meno all'Unione.

ARTICOLO 12.

(Diritto di priorità).

1. Il ritrovatore che ha regolarmente effettuato il deposito di una domanda di protezione in uno degli Stati dell'Unione gode, per effettuare il deposito negli altri Stati dell'Unione, di un diritto di priorità per un periodo di dodici mesi. Tale periodo decorre dalla data del deposito della prima domanda. Il giorno del deposito non è compreso in tale periodo.

2. Per godere delle disposizioni del paragrafo 1, il nuovo deposito deve comportare una richiesta di protezione, la rivendicazione della priorità della prima domanda e, entro un termine di tre mesi, da una copia dei documenti che costituiscono tale domanda, certificata conforme dall'amministrazione che l'avrà ricevuta.

3. Il ritrovatore gode di un termine di quattro anni dopo la scadenza del termine di priorità, per fornire allo Stato dell'Unione, presso il quale sia stata depositata una domanda di protezione alle condizioni previste dal paragrafo 2, i documenti complementari e il materiale richiesto dalle leggi e regolamenti di tale Stato.

Tuttavia, tale Stato può esigere, entro un termine appropriato, la fornitura dei documenti complementari e del materiale se la domanda di cui si rivendica la priorità è stata respinta o ritirata.

4. Non sono opponibili al deposito effettuato alle condizioni di cui sopra i fatti sopraggiunti entro il termine fissato al paragrafo 1, quali un altro deposito, la pubblicazione dell'oggetto della domanda o la sua utilizzazione. Tali fatti non possono originare alcun diritto e profitto di terzi né alcun possesso personale.

ARTICOLO 13.

(Denominazione della varietà).

1. La varietà sarà indicata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.

Ogni Stato dell'Unione si accerta che, subordinatamente al paragrafo 4, nessun diritto relativo alla designazione registrata come la denominazione della varietà ostacoli la libera utilizzazione della denominazione in relazione alla varietà, anche dopo la scadenza della protezione.

2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Questa non può comporsi unicamente di cifre, tranne quando si tratti di pratica stabilita per designare delle varietà. Non deve inoltre essere suscettibile di indurre in errore o di prestarsi a confusione sulle caratteristiche, il valore o l'identità della varietà o sull'identità del ritrovatore. Essa deve, in particolare, essere diversa da ogni altra denominazione che indichi, in uno qualsiasi degli Stati dell'Unione, una varietà preesistente della stessa specie botanica o di una specie simile.

3. La denominazione della varietà viene depositata dal ritrovatore presso il servizio previsto dall'articolo 30, 1. b). Ove sia dimostrato che tale denominazione non risponde alle esigenze del paragrafo 2, detto servizio rifiuta di registrarla ed esige che il ritrovatore proponga, entro un termine prescritto, un'altra denominazione. La denominazione viene registrata contemporaneamente al rilascio del titolo di protezione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

4. I diritti dei terzi precedentemente stabiliti non vengono pregiudicati. Se, in virtù di un diritto stabilito precedentemente, l'utilizzazione della denominazione di una varietà viene vietata ad una persona che, conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, è obbligata ad utilizzarla, il servizio previsto all'articolo 30, 1. b) esige che il ritrovatore proponga un'altra denominazione per la varietà.

5. Una varietà non può essere depositata negli Stati dell'Unione che sotto la stessa denominazione. Il servizio previsto all'articolo 30, 1. b) è tenuto a registrare la denominazione così depositata, a meno che non constati la non convenienza di tale denominazione nel proprio Stato. In tal caso, esso può esigere che il ritrovatore proponga un'altra denominazione.

6. Il servizio previsto all'articolo 30, 1. b) deve assicurare la comunicazione agli altri servizi delle informazioni relative alle denominazioni delle varietà, particolarmente in relazione al deposito, alla registrazione e alla cancellazione di denominazioni. Ogni servizio previsto dall'articolo 30, 1. b) può trasmettere le proprie eventuali osservazioni sulla registrazione di una denominazione al servizio che ha comunicato tale denominazione.

7. Colui che, in uno degli Stati dell'Unione, procede alla messa in vendita o alla commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa di una varietà protetta in tale Stato è tenuto ad utilizzare la denominazione di tale varietà, anche dopo la scadenza della protezione di tale varietà, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4, diritti anteriori non si oppongano a tale utilizzazione.

8. Quando una varietà viene offerta in vendita o commercializzata, è permesso associare un marchio di fabbrica o di commer-

cio, una denominazione commerciale o una indicazione similare, alla denominazione di varietà registrata. Ove una tale indicazione venga così associata, la denominazione deve essere tuttavia facilmente riconoscibile.

ARTICOLO 14.

(Protezione indipendente delle misure che regolamentano la produzione, il controllo e la commercializzazione).

1. Il diritto riconosciuto al ritrovatore secondo le disposizioni della presente Convenzione è indipendente dalle misure adottate in ogni Stato dell'Unione in vista di regolamentarvi la produzione, il controllo e la commercializzazione delle sementi e piante.

2. Tuttavia, queste ultime misure dovranno evitare, per quanto possibile, di porre ostacoli all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 15.

(Organi dell'Unione).

Gli organi permanenti dell'Unione sono:

a) il Consiglio;

b) il Segretariato generale, denominato Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali.

ARTICOLO 16.

(Composizione del Consiglio: numero dei voti).

1. Il Consiglio è composto dei rappresentanti degli Stati dell'Unione. Ogni Stato dell'Unione nomina un rappresentante al Consiglio ed un supplente.

2. I rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da assistenti o da consulenti.

3. Ogni Stato dell'Unione dispone di un voto in seno al Consiglio.

ARTICOLO 17.

(Osservatori ammessi alle riunioni del Consiglio).

1. Gli Stati non membri dell'Unione, firmatari del presente Atto, sono invitati quali osservatori alle riunioni del Consiglio.

2. A tali riunioni possono anche essere invitati altri osservatori o esperti.

ARTICOLO 18.

(Presidente e vice presidenti del Consiglio).

1. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e un primo vice presidente. Può inoltre eleggere altri vice presidenti. Il primo vice presidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento.

2. La durata del mandato del Presidente è di tre anni.

ARTICOLO 19.

(Sessioni del Consiglio).

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del proprio Presidente.

2. Il Consiglio tiene una sessione ordinaria una volta all'anno. Inoltre, il Presidente può riunire il Consiglio di propria iniziativa; egli è tenuto a riunirlo entro un termine di tre mesi quando almeno un terzo degli Stati dell'Unione ne abbia fatto richiesta.

ARTICOLO 20.

(Regolamento interno del Consiglio; regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione).

Il Consiglio fissa il proprio regolamento interno e il regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione.

ARTICOLO 21.

(Compiti del Consiglio).

I compiti del Consiglio sono i seguenti:

a) studiare le misure atte ad assicurare la salvaguardia e a favorire lo sviluppo dell'Unione;

b) nominare il Segretario Generale e, se lo si ritiene necessario, un vice Segretario Generale; stabilire le condizioni della loro assunzione;

c) esaminare il rapporto annuale di attività dell'Unione e stabilire il programma dei lavori futuri di quest'ultima;

d) dare al Segretario Generale, le cui attribuzioni sono fissate nell'articolo 23, ogni direttiva necessaria all'adempimento dei compiti dell'Unione;

e) esaminare e approvare il bilancio dell'Unione e fissare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, il contributo di ogni Stato dell'Unione;

f) esaminare e approvare i conti presentati dal Segretario Generale;

g) fissare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, la data e il luogo delle conferenze previste dal detto articolo e adottare le misure necessarie alla loro preparazione;

h) in generale, prendere tutte le decisioni in vista del buon funzionamento dell'Unione.

ARTICOLO 22.

(Maggioranze richieste per le decisioni del Consiglio).

Ogni decisione del Consiglio viene presa alla maggioranza semplice dei membri presenti e votanti; tuttavia, ogni decisione del Consiglio in virtù degli articoli 4.4, 20, 21. e), 26.5. b), 27.1, 28.3 o 32.3 viene presa alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti e votanti. L'astensione non viene considerata come voto.

ARTICOLO 23.

(Compiti dell'ufficio dell'Unione, responsabilità del Segretario Generale; nomina dei funzionari).

1. L'Ufficio dell'Unione esegue tutti i compiti che gli sono affidati dal Consiglio. Detto Ufficio è diretto dal Segretario Generale.

2. Il Segretario Generale è responsabile davanti al Consiglio; egli assicura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio. Sottopone inoltre il bilancio alla approvazione del Consiglio e ne assicura l'esecuzione. Egli rende conto, annualmente, al Consiglio della propria gestione e presenta ad esso un rapporto sulle attività e la situazione finanziaria dell'Unione.

3. Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 21. b), le condizioni di nomina e di impiego dei membri del personale necessario al buon funzionamento dell'Ufficio dell'Unione sono fissate dal regolamento amministrativo e finanziario previsto dall'articolo 20.

ARTICOLO 24.

(Statuto giuridico).

1. L'Unione ha personalità giuridica.
2. L'Unione gode, sul territorio di ogni Stato dell'Unione, conformemente alle leggi di tale Stato, della capacità giuridica necessaria per raggiungere il proprio obiettivo e per esercitare le proprie funzioni.
3. L'Unione conclude un Accordo di sede con la Confederazione elvetica.

ARTICOLO 25.

(Verifica dei conti).

La verifica dei conti dell'Unione è assicurata, secondo le modalità previste dal regolamento amministrativo e finanziario di cui all'articolo 20, da uno degli Stati dell'Unione. Tale Stato viene, col suo consenso, designato dal Consiglio.

ARTICOLO 26.

(Finanze).

1. Le spese dell'Unione sono coperte:
 - dai contributi annuali degli Stati dell'Unione;
 - dalla remunerazione di prestazione di servizi;
 - da introiti vari.
2. a) La quota di ogni Stato dell'Unione rispetto all'ammontare totale dei contributi annui è determinata con riferimento all'ammontare totale delle spese da coprire con l'aiuto dei contributi degli Stati dell'Unione e al numero di unità di contributi ad esso applicabile ai sensi del paragrafo 3. La detta quota viene calcolata conformemente al paragrafo 4.
 - b) Il numero delle unità di contributo è espresso in numeri interi o in frazioni di unità, purché tale numero non sia inferiore ad un quinto.
3. a) Per quanto riguarda ogni Stato facente parte dell'Unione alla data in cui il presente Atto entra in vigore nei confronti di tale Stato, il numero delle unità di contributo ad esso applicabile è lo stesso che gli era applicabile, immediatamente prima di detta data, a norma della Convenzione del 1961, modificata con l'Atto aggiuntivo del 1972.

b) Per quanto concerne ogni altro Stato, questi indica, al momento della propria adesione alla Unione, in una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale, il numero di unità di contributo ad esso applicabile.

c) Ogni Stato dell'Unione può, in ogni momento, indicare, in una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale, un numero di unità di contributo diverso da quello ad esso applicabile in virtù delle precedenti lettere a) o b). Ove tale dichiarazione venga fatta nel corso dei primi sei mesi dell'anno civile, essa acquista efficacia all'inizio dell'anno civile seguente; in caso contrario, acquista efficacia all'inizio del secondo anno civile che segue l'anno nel corso del quale viene fatta.

4. a) Per ogni esercizio finanziario, l'ammontare di una unità di contributo è uguale all'ammontare totale delle spese da coprire nel corso di tale esercizio con l'aiuto dei contributi degli Stati dell'Unione diviso per il numero totale di unità applicabile a tali Stati.

b) L'ammontare del contributo di ogni Stato dell'Unione è uguale all'ammontare di un'unità di contributo moltiplicato per il numero di unità applicabile a tale Stato.

5. a) Uno Stato dell'Unione in ritardo nel pagamento dei suoi contributi non può, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo b), esercitare il proprio diritto di voto in seno al Consiglio se l'ammontare dei suoi arretrati è uguale o superiore a quello dei contributi di cui è debitore per i due ultimi anni completi che sono trascorsi. La sospensione del diritto di voto non esime tale Stato dai propri obblighi e non lo priva degli altri diritti derivanti dalla presente Convenzione.

b) Il Consiglio può autorizzare il detto Stato a conservare l'esercizio del proprio diritto di voto per tutto il tempo in cui esso ritenga che il ritardo risulti da circostanze eccezionali ed inevitabili.

ARTICOLO 27.

(Revisione della Convenzione).

1. La presente Convenzione può essere modificata da una Conferenza degli Stati dell'Unione. La convocazione di una tale Conferenza viene decisa dal Consiglio.

2. La conferenza delibera validamente solo se almeno la metà degli Stati dell'Unione vi sono rappresentati. Per essere adottato, il testo modificato della Convenzione deve raccogliere la maggioranza dei cinque sesti degli Stati dell'Unione rappresentati alla Conferenza.

ARTICOLO 28.

(Lingue utilizzate dall'Ufficio e nel corso delle riunioni del Consiglio).

1. Le lingue francese, tedesca e inglese sono utilizzate dall'Ufficio dell'Unione nell'adempimento dei suoi compiti.
2. Le riunioni del Consiglio nonché le Conferenze di revisione si tengono in queste tre lingue.
3. Il Consiglio può decidere, in caso di necessità, che vengano utilizzate altre lingue.

ARTICOLO 29.

(Accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali).

Gli Stati dell'Unione si riservano il diritto di concludere fra loro accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali, nella misura in cui tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 30.

(Applicazione della Convenzione sul piano nazionale; accordi particolari per l'utilizzazione in comune dei servizi incaricati dell'esame).

1. Ogni Stato dell'Unione adotta tutte le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione e, in particolare:

- a) prevede i ricorsi legali del caso che permettano di difendere efficacemente i diritti previsti dalla presente Convenzione;
- b) stabilisce un servizio speciale di protezione dei ritrovati vegetali o incarica di tale protezione un servizio già esistente;
- c) assicura la comunicazione al pubblico delle informazioni relative a tale protezione e almeno la pubblicazione periodica dell'elenco dei titoli di protezione rilasciati.

2. Possono venir conclusi Accordi particolari tra i servizi competenti degli Stati dell'Unione in vista dell'utilizzazione in comune dei servizi incaricati di procedere all'esame delle varietà previsto dall'articolo 7, e alla raccolta delle collezioni e documenti di riferimento necessari.

3. Resta inteso che al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato deve essere in grado, conformemente alla propria legislazione interna, di dare efficacia alle disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 31.

(Firma).

Il presente Atto è aperto alla firma di ogni Stato dell'Unione e di ogni altro Stato che sia stato rappresentato alla Conferenza diplomatica che ha adottato il presente Atto. Esso resta aperto alla firma sino al 31 ottobre 1979.

ARTICOLO 32.

(Ratifica, accettazione o approvazione; adesione).

1. Ogni Stato esprime il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Atto mediante il deposito;

a) di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione se ha firmato il presente Atto, o

b) di uno strumento di adesione se non ha firmato il presente Atto.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale.

3. Ogni Stato che non sia membro dell'Unione e che non abbia firmato il presente Atto chiede, prima di depositare il proprio strumento di adesione, il parere del Consiglio sulla conformità della propria legislazione alle disposizioni del presente Atto. Se la decisione che funge da parere è positiva, lo strumento di adesione può essere depositato.

ARTICOLO 33.

(Entrata in vigore; impossibilità di aderire ai testi precedenti).

1. Il presente Atto entra in vigore un mese dopo che saranno state soddisfatte le due condizioni seguenti:

a) il numero degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositati sia almeno di cinque;

b) almeno tre dei detti strumenti siano depositati da Stati parti della Convenzione del 1961.

2. Nei confronti di ogni Stato che depositi il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo che siano state soddisfatte le condizioni previste dal paragrafo 1. a) e b), il presente Atto entra in vigore un mese dopo il deposito del proprio strumento.

3. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto conformemente al paragrafo 1, nessuno Stato può più aderire alla Convenzione del 1961 modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972.

ARTICOLO 34.

(Rapporti fra Stati vincolati da testi diversi).

1. Ogni Stato dell'Unione che, alla data d'entrata in vigore del presente Atto nei propri confronti, sia vincolato dalla Convenzione del 1961 modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972 continua ad applicare, nei suoi rapporti con ogni altro Stato dell'Unione, non vincolato dal presente Atto, la detta Convenzione modificata dal detto Atto aggiuntivo sino a che il presente Atto non entri in vigore anche nei confronti dell'altro Stato.

2. Ogni Stato dell'Unione, non vincolato dal presente Atto (« il primo Stato ») può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale, che applicherà la Convenzione del 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972, nei propri rapporti con ogni Stato vincolato dal presente Atto che divenga membro dell'Unione, ratificando, accettando o approvando il presente Atto o aderendo ad esso (« il secondo Stato »). Dalla scadenza di un termine di un mese a partire dalla data di tale notifica e sino all'entrata in vigore del presente Atto nei propri confronti, il primo Stato applica la Convenzione del 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972 nei propri rapporti con il secondo Stato, mentre quest'ultimo applica il presente Atto nei suoi rapporti con il primo Stato.

ARTICOLO 35.

(Comunicazioni relative ai generi e alle specie protette; informazioni da pubblicare).

1. All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Atto o di adesione a quest'ultimo, ogni Stato che non sia già membro dell'Unione notifica al Segretario Generale l'elenco dei generi e delle specie ai quali esso applicherà, al momento dell'entrata in vigore del presente Atto nei suoi confronti, le disposizioni della presente Convenzione.

2. Il Segretario Generale pubblica, sulla base di comunicazioni ricevute dallo Stato dell'Unione interessato, informazioni su:

a) ogni estensione dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione ad altri generi e specie dopo l'entrata in vigore del presente Atto nei suoi confronti;

b) ogni utilizzazione della facoltà prevista dall'articolo 3.3 ;

c) l'utilizzazione di ogni facoltà accordata dal Consiglio in virtù dell'articolo 4.4 o 5 ;

d) ogni utilizzazione della facoltà prevista dalla prima frase dell'articolo 5.4, precisando la natura dei diritti più estesi e specificando i generi e le specie cui si applicano tali diritti;

e) ogni utilizzazione della facoltà prevista dalla seconda frase dell'articolo 5.4 ;

f) il fatto che la legge di tale Stato contenga una disposizione consentita in virtù dell'articolo 6.1. b) i) e la durata del termine accordato;

g) la durata del termine previsto dall'articolo 8, se tale termine è superiore ai quindici o ai diciotto anni, a seconda del caso, previsti dal detto articolo.

ARTICOLO 36.

(Territori).

1. Ogni Stato può dichiarare nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o può informare il Segretario Generale per iscritto in ogni momento successivo, che il presente Atto è applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o notifica.

2. Ogni Stato che abbia fatto una tale dichiarazione o effettuato una tale notifica può, in ogni momento, notificare al Segretario Generale che il presente Atto cessa di essere applicabile a tutti o a parte di tali territori.

3. a) Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 1 acquista efficacia alla stessa data della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione nel cui strumento sia stata inclusa, e ogni notifica effettuata in virtù di tale paragrafo acquista efficacia tre mesi dopo la sua notifica da parte del Segretario Generale.

b) Ogni notifica effettuata in virtù del paragrafo 2 acquista efficacia dodici mesi dopo la sua ricezione da parte del Segretario Generale.

ARTICOLO 37.

(Deroga in caso di protezione sotto due forme).

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2.1 ogni Stato che, prima della scadenza del termine nel corso del quale il presente Atto resta aperto alla firma, preveda la protezione sotto le varie forme di cui all'articolo 2.1 per uno stesso genere o una stessa specie, può continuare a prevederla se, al momento della firma del presente Atto o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Atto, o di adesione a quest'ultimo, notifica tale evento al Segretario Generale.

2. Ove venga richiesta la protezione in uno Stato dell'Unione cui si applichi il paragrafo 1, in virtù della legislazione sui brevetti, il detto Stato può malgrado le disposizioni dell'articolo 6.1. a) e b) e dell'articolo 8, applicare i criteri di brevettabilità e la durata di protezione della legislazione sui brevetti alle varietà protette in base a tale legge.

Il detto Stato può, in ogni momento, notificare al Segretario generale il ritiro della propria notifica fatta conformemente al paragrafo 1. Un tale ritiro acquista efficacia alla data indicata da tale Stato nella propria notifica di ritiro.

ARTICOLO 38.

(Limitazione transitoria dell'esigenza di novità).

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, ogni Stato dell'Unione ha la facoltà, senza che ne derivino obblighi per gli altri Stati dell'Unione, di limitare l'esigenza di novità prevista dall'articolo summenzionato, per quanto attiene alle varietà di recente creazione esistenti al momento in cui il detto Stato applica per la prima volta le disposizioni della presente Convenzione al genere o alla specie cui appartengono tali varietà.

ARTICOLO 39.

La presente Convenzione non può in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti sia in virtù delle legislazioni nazionali degli Stati dell'Unione, sia in conseguenza di accordi intervenuti fra questi Stati.

ARTICOLO 40.

(Riserve).

Non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

ARTICOLO 41.

(Durata e denuncia della Convenzione).

1. La presente Convenzione viene conclusa senza limitazione di durata.

2. Ogni Stato dell'Unione può denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il Segretario Generale comunica senza indugio la ricezione di detta notifica a tutti gli Stati dell'Unione.

3. La denuncia prende effetto allo scadere dell'anno civile che segue l'anno in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale.

4. La denuncia non potrebbe in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti, nei confronti di una varietà, nel quadro della presente Convenzione, prima della data in cui la denuncia prende effetto.

ARTICOLO 42.

(Lingue; funzioni del depositario).

1. Il presente atto è firmato in un solo esemplare originale nelle lingue: francese, inglese e tedesca, il testo francese facente fede in caso di divergenza fra i testi. Il detto esemplare viene depositato presso il Segretario Generale.

2. Il Segretario Generale trasmette due copie certificate conformi del presente Atto ai Governi degli Stati rappresentati alla Conferenza diplomatica che l'ha adottato, nonché al Governo di ogni altro Stato che ne faccia richiesta.

3. Il Segretario Generale redige, previa consultazione dei Governi degli Stati interessati che erano rappresentati alla detta Conferenza, testi ufficiali nelle lingue araba, spagnola, italiana, giapponese e olandese, nonché nelle altre lingue che il Consiglio potrà indicare.

4. Il Segretario Generale fa registrare il presente atto presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario Generale notifica ai Governi degli Stati dell'Unione e degli Stati che, senza essere membri dell'Unione, erano rappresentati alla Conferenza che ha adottato il presente Atto, le firme del presente Atto, il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni notifica ricevuta in virtù degli articoli: 34.2, 36.1 o 2, 37.1 o 3 o 41.2 e ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 31.1.

(seguono le firme).